

Il regime forfetario per gli Enti del Terzo Settore non qualificati come ODV o APS: condizioni di accesso e modalità applicative

2 marzo 2026

Piero Cevola

Genesi : dall'art. 145 TUIR all'art. 80 CTS



L'art. 80 CTS rappresenta la stabilizzazione ordinamentale di una scelta di proporzionalità già presente nell'art. 145 TUIR, ora coerente con il modello del Terzo Settore.

Gli Enti del Terzo Settore **non commerciali** svolgono attività economiche:

- **strumentali** alle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
- **non orientate alla massimizzazione del profitto.**

L'applicazione di una tassazione analitica d'impresa:

- può essere sproporzionata,
- genera complessità e quindi potenziale contenzioso,
- non riflette la natura dell'attività svolta.

Entrata in vigore

Le disposizioni dell'art. 80 CTS entrano in vigore: ai sensi dell'art. 104, c. 2 CTS **a decorrere dal periodo d'imposta successivo** all'autorizzazione della Commissione Europea prevista dall'art. 101, c. 10 CTS

A seguito della Comfort letter di marzo 2025 e del D.L. 17.06.2025 n. 84, il regime fiscale trova applicazione **dal 1° gennaio 2026**

Genesi : dall'art. 145 TUIR all'art. 80 CTS

La ratio della continuità normativa

L'art. 80 CTS **non introduce una logica nuova**,
ma **trasferisce e rafforza** una scelta già presente nel sistema tributario:

- **art. 145 TUIR:** forfetizzazione come *criterio tecnico di semplificazione*
- **art. 80 CTS:** forfetizzazione come *criterio coerente con la natura dell'ETS*

Continuità di metodo, non di favore.

Il significato sistematico

La determinazione forfetaria del reddito:

- **non è un'agevolazione premiale,**
 - **non dipende dalla “bontà” dell'ente,**
- ma dalla **qualificazione soggettiva** di ETS non commerciale.



La disposizione in argomento ripropone nella sostanza per gli ETS l'analogo regime forfetario previsto dall'articolo 145 del TUIR per gli enti non commerciali in generale
Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026

Inquadramento normativo



Riferimento normativo

- Art. 80, D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore)

Ambito

- Regime forfetario **ai fini delle imposte dirette**
- Riservato agli **ETS non commerciali**
- **Esclusi:** ODV e APS (per cui si applicano regimi specifici)

L'articolo 80 del CTS introduce un regime forfetario per la determinazione del reddito d'impresa, riservato agli ETS non commerciali ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del CTS.
La disposizione non prevede parallelamente regimi di imposizione forfetaria in materia di imposta sul valore aggiunto, in ordine alla quale restano applicabili i criteri generali previsti dalla normativa recata dal d.P.R. n. 633 del 1972 in relazione alle specifiche attività esercitate.
Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026

Soggetti ammessi (art. 80 CTS comma 1)

Possono accedere al regime forfetario di cui all'art. 80 CTS:



ETS non commerciali, ossia gli enti che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS **secondo modalità non commerciali**.

Enti religiosi civilmente riconosciuti, limitatamente allo svolgimento del «ramo ETS»:

- delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS;
- delle eventuali attività diverse di cui all'art. 6 CTS, a condizione che:
 - sia adottato un apposito regolamento (atto pubblico o scrittura privata autenticata);
 - il regolamento recepisca le norme del CTS;
 - il regolamento sia depositato nel RUNTS (ramo ETS);
 - sia costituito un patrimonio destinato;
 - siano tenute **scritture contabili separate**.

Soggetti ammessi (art. 80 CTS comma 1)

Possono accedere al regime forfetario di cui all'art. 80 CTS:



Si precisa che, a differenza dell'articolo 145 del TUIR, che è fruibile solo dagli enti non commerciali per i quali ricorrano i presupposti di cui all'articolo 18 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, possono optare per l'articolo 80 del CTS anche gli ETS non commerciali che si trovano in contabilità ordinaria, in quanto hanno superato i limiti previsti dal citato articolo 18 del d.P.R. n. 600 del 1973.

Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026

Mentre l'art. 145 del TUIR è riservato agli enti non commerciali che restano sotto i limiti di contabilità semplificata, l'art. 80 del CTS può essere scelto anche dagli ETS non commerciali che, avendo superato quei limiti, sono in contabilità ordinaria.

Soggetti esclusi (art. 80 comma 1)



Sono esclusi dall'applicazione dell'art. 80 CTS:

- **ETS commerciali**, ossia gli enti che assumono natura commerciale quando:
 - i proventi delle attività di interesse generale svolte in forma d'impresa;
 - e/o i proventi delle attività diverse di cui all'art. 6 CTS **superano le entrate derivanti da attività non commerciali** nel medesimo periodo d'imposta.
- **Imprese sociali** (disciplinate dal D.Lgs. 112/2017).
- **Soggetti non ETS**
- **ODV e APS** (disciplina specifica per art. 86 CTS)

Come determino il reddito d'impresa?

Art. 80 comma 1 e 2

Gli ETS non commerciali hanno possibilità di optare per un regime forfettario di determinazione del reddito di impresa derivante da:

- attività di interesse generale (art. 5) svolte secondo modalità commerciali
- attività diverse (art. 6)
- **attività di raccolta fondi (art. 7), svolte con modalità di impresa**



Pur non essendo espressamente richiamati dalla norma, possono essere considerati ricavi assoggettabili ai suddetti coefficienti di redditività, in quanto rientrano tra le attività disciplinate dal Codice, anche i proventi derivanti dall'attività di raccolta fondi svolta in forma continuativa, quando questa assume la natura di attività commerciale ai sensi dei principi del TUIR.

Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026

Calcolo del reddito d'impresa (art. 80 CTS comma 1)

Determinazione del reddito imponibile (art. 80 CTS)

Il reddito imponibile è determinato applicando ai **proventi commerciali** specifici **coefficienti di redditività**, distinti tra:

- **Prestazioni di servizi**
- **Altre attività**

I coefficienti sono articolati per scaglioni di ricavi, secondo criteri analoghi al previgente art. 145 TUIR.

Al reddito così determinato si sommano i componenti positivi di reddito previsti dal TUIR



*Il reddito d'impresa si determina forfetariamente applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti nell'esercizio delle attività di interesse generale e diverse di cui agli articoli 5 e 6 del CTS, quando svolte con modalità commerciali, un coefficiente di redditività, differenziato per tipo di attività (prestazioni di servizi e altre attività) e per scaglioni di ricavi.
Circolare n. 1/E del 19 febbraio 2026*

Altri redditi del TUIR



Al reddito d'impresa calcolato con tali coefficienti di redditività, deve essere aggiunto l'ammontare dei componenti positivi di reddito derivanti dalle seguenti disposizioni:

- plusvalenze patrimoniali ex art. 86 del TUIR;
- sopravvenienze attive ex art. 88 del TUIR;
- dividendi e interessi ex art. 89 del TUIR;
- proventi immobiliari ex art. 90 del TUIR.

Coefficienti di redditività (art. 80 comma 1)



I coefficienti di redditività

- **Attività di prestazioni di servizi:**
 - ricavi fino a 130.000 euro: coefficiente 7%;
 - ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro: coefficiente 10%;
 - ricavi oltre 300.000 euro: coefficiente 17%.
- **Altre attività:**
 - ricavi fino a 130.000 euro: coefficiente 5%;
 - ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro: coefficiente 7%;
 - ricavi oltre 300.000 euro: coefficiente 14%.

Contemporaneità di più attività



Nell'ipotesi di contemporaneo esercizio di attività di prestazioni di servizi e di altre attività si applica il coefficiente stabilito **per l'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente.**

In mancanza della distinta annotazione dei ricavi **si considerano prevalenti le attività di prestazioni di servizi**

Esempio meramente numerico



Voce	Importo (€)
Prestazione di servizi	90.000
Plusvalenze patrimoniali	5.000

Coefficiente
redditività
applicato: 7%

$$[€ 90.000 \times 7\% = € 6.300] + € 5.000 = € 11.300 \times 24\% = € 2.712$$

Opzione per il regime forfetario (art. 80, commi 3 e 4)

Modalità

L'ETS esercita l'opzione:

- nella **dichiarazione annuale dei redditi**

Per ETS di nuova costituzione:

- opzione esercitabile nella **dichiarazione di inizio attività**

Vincolo

- L'opzione è **vincolante per un triennio**

Revoca dell'opzione

- La revoca:
 - va comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi
 - ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta in cui la dichiarazione è presentata



«**L'opzione** di cui al comma 1 è esercitata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e comunque per un triennio.

La revoca dell'opzione è effettuata nella dichiarazione annuale dei redditi ed ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale la dichiarazione stessa è presentata»

Agevolazioni ed esclusioni (art. 80 comma 7)



Il regime forfetario:

- **non prevede agevolazioni IVA**
- **non incide sulle imposte indirette**

L'ETS in regime forfetario:

- **è escluso dagli ISA**
- **è escluso dagli indici sintetici di affidabilità fiscale**

Gli ETS che optano per il regime forfetario di cui all'articolo 80 sono esclusi dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.

*Le cause di esclusione espressamente previste dalla normativa di settore sono operative a **decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025**, con conseguente possibilità, per i soggetti interessati, di indicare tali condizioni ai fini della disapplicazione degli ISA.*

Passaggi di regimi (art. 80 c. 5 e 6)



Il comma 5 dispone che i componenti **positivi e negativi di reddito riferiti ad anni precedenti a quello da cui ha effetto il regime forfetario**, la cui tassazione o deduzione è stata rinviata in conformità alle disposizioni del TUIR che dispongono o consentono il rinvio, partecipano per le quote residue alla formazione del reddito dell'esercizio precedente a quello di efficacia del regime forfetario in argomento.

SINTESI

I componenti di reddito rinviati secondo il TUIR, riferiti ad esercizi precedenti, concorrono per le quote residue al reddito dell'ultimo esercizio prima dell'accesso al regime forfetario.

Passaggi di regimi (art. 80 c. 5 e 6)



Il comma 6 dispone che le perdite fiscali generatesi nei periodi d'imposta anteriori a quello da cui decorre il regime forfetario queste possono essere computate in diminuzione del reddito determinato in base al regime forfetario in esame, secondo le regole ordinarie stabilite dal TUIR.



Utilizzabili in diminuzione del reddito dei periodi successivi per un importo non superiore all'80% del reddito di ciascuno periodo senza limiti temporali

Utilizzabili in diminuzione del 100% del reddito dei periodi successivi per **i primi tre esercizi dell'inizio dell'attività**



www.odcec.torino.it

www.linkedin.com/company/odcec-torino/

www.youtube.com/channel/UCBUHnLEOEHA6YY-MLr8vG8A/videos